



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 32

del 24/07/2026

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: AI SENSI DELL'ARTT. 50 COMMA 5 E 7 BIS E 54 COMMA 4-BIS DEL D.LGS. 267/2000 VOLTA A TUTELARE LA TRANQUILLITÀ E IL RIPOSO DEI RESIDENTI, NONCHÉ IL DECORO URBANO E IL PATRIMONIO CULTURALE NELLE AREE DEL CENTRO STORICO, DELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE E DELLA STAZIONE DI REGGIO EMILIA NEL PERIODO COMPRESO DAL 01/08/2026 AL 31/08/2026, RELATIVA AGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO AVENTI SUPERFICIE FINO A 250 MQ

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- le aree del Centro Storico entro l'esagono cittadino, nelle immediate vicinanze e nella zona della Stazione di Reggio Emilia, sono interessate da un maggiore afflusso di persone, che in alcune situazioni può anche incidere in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica, decoro e vivibilità;
- durante il periodo estivo, il favorevole andamento delle condizioni climatiche, la conclusione dell'anno scolastico e il conseguente incremento del tempo libero, determinano un sensibile incremento della presenza di persone in tali aree. Nello stesso periodo, il calendario di eventi culturali, ricreativi, musicali e di intrattenimento risulta particolarmente intenso, contribuendo ad accrescere l'attrattività della città e richiamando un numero ancora maggiore di residenti e visitatori. Tali circostanze comportano un utilizzo più intenso degli spazi pubblici e una maggiore frequentazione delle principali piazze, vie e luoghi di aggregazione del Centro Storico e delle aree limitrofe;
- il consumo non regolato di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica;
- l'abuso di alcol genera frequentemente comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico e gli arredi urbani in termini di pulizia e igiene, provocando una situazione di degrado particolarmente avvilente per i residenti e per i frequentatori del centro cittadino;
- è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza contrastando il consumo eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità del centro urbano;
- a causa di tali fenomeni, nelle aree dei quartieri della Città Storica e della Stazione e in altre zone limitrofe, si constatano ancora elementi problematici legati alla sicurezza urbana, al decoro urbano e alla quiete pubblica;
- è necessario approntare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo, al fine di assicurare alla cittadinanza una fruizione pacifica e tranquilla degli spazi pubblici anche in situazioni di particolare sovraffollamento e sovraccitazione, contrastando il verificarsi di eventi che possano alimentare episodi di inciviltà e vandalismo, recando disagio alla vivibilità della città ed al godimento della stessa;
- la libera vendita al dettaglio di bevande alcoliche o superalcoliche, in particolare nell'area del centro storico e in Stazione, può favorire soprattutto nelle ore serali, comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio;
- è altresì diffuso l'abbandono di contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto, incidendo negativamente sulla nettezza e sul decoro delle zone e costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- alcune altre zone adiacenti al centro storico e alla Stazione, ma ad esso strettamente correlate, si prestano particolarmente ai fenomeni riportati sia in quei luoghi sia nelle aree limitrofe;

- l'aggregazione notturna e le conseguenti criticità sopra descritte si concentrano in precise zone della città ad alta tensione abitativa, presso le aree verdi e in prossimità di esercizi, minimarket e distributori automatici destinati alla vendita di prodotti alcolici, localizzati presso alcune vie della città;
- sono state rilevate e portate all'attenzione delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ricorrenti situazioni di degrado urbano correlate alla vendita al dettaglio di bevande alcoliche o superalcoliche, sia nell'ambito del centro storico sia in altre zone circoscritte della città, incidenti sulla qualità della sicurezza urbana di quei luoghi, rilevate soprattutto nelle ore serali;
- la sola inibizione della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche renderebbe le limitazioni facilmente eludibili e non puntualmente controllabili;
- si rileva come gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq beneficino di organizzazione e sistemi di sicurezza che permettono più facilmente di prevenire i fenomeni di eccessi correlati alla libera vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, condizioni che non si riscontrano ordinariamente negli esercizi di vicinato inferiori a tali dimensioni;

CONSIDERATO CHE

- il protrarsi di assembramenti di persone nelle aree prospicienti gli esercizi di vicinato aperti in orario serale, oltre a costituire un potenziale pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti e ai frequentatori delle aree limitrofe, specie se riconnesso al consumo di alcolici cui conseguono fenomeni derivanti dallo stato di ebbrezza con potenziali situazioni di pericolo per le persone e le cose;
- è interesse collettivo garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;
- l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza e dei comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specialmente negli spazi pubblici;
- l'art. 50 del D.Lgs.n. 267/2000 prevede, al comma 5 e al comma 7-bis, specifici poteri del Sindaco in materia di ordinanze finalizzate alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dell'ambiente, del patrimonio culturale, del decoro e della vivibilità urbana, anche intervenendo sugli orari di vendita, anche per asporto e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- in particolare, il comma 7-bis dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo"*

immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

• inoltre, il comma 4-bis dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;*

VISTO CHE

- nel corso dell'anno 2026, il Sindaco di Reggio Emilia emanava un'ordinanza antidegrado e antibivacco ex art. 54 TUEL (n.17/2026 in data 15/06/2026), anche per le motivazioni sopra citate;
- a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di cui sopra si è rilevata una diminuzione del numero di segnalazioni pervenute nelle ore serali, afferenti i fenomeni di degrado urbano, mentre continuano a verificarsi gli assembramenti di persone dedite ad abuso di bevande alcoliche nei pressi di negozi di vicinato nelle aree interessate dall'ordinanza stessa;

- tali problematiche sono state peraltro più volte segnalate dalla cittadinanza attiva e dai referenti dei gruppi di vicinato, attraverso numerose segnalazioni (tra cui PG 2026/181661; PG 2026/0181644; PG 2026/0130013), e hanno riscontrato, nei soli mesi di giugno e luglio del 2026, il numero seguente di violazioni contestate agli esercizi:
 - In zona Stazione: 27 verbali
 - In zona Centro Storico (Esagono): 17 verbali
 - In zona Santa Croce: 3 verbali

- inoltre, nei mesi di giugno e luglio 2026, gli interventi di Polizia Locale successiva all'emissione dell'ordinanza sono stati numerosi, quanto ai Verbali sul Degrado/Bivacco:

(Zona del Centro Storico: PG 13640 del 03/06/2026; PG 14490 del 16/06/2026; PG 15046 del 17/06/2026; PG 15611 del 23/06/2026; PG 18950 del 26/06/2026; PG 15971 del 27/06/2026; PG 16186 del 29/06/2026; PG 16310 del 30/06/2026; PG 16390 in data 01/07/2026; PG 16409 in data 01/07/2026; PG 16501 del 02/07/2026; PG 16669 del 03/07/2026; PG 16725 del 04/07/2026; PG 16796 del 05/07/2026; PG 17302 del 10/07/2026; PG 17311 del 10/07/2026; PG 17314 del 10/07/2026; PG 17481 del 12/07/2026; PG 17529 del 13/07/2026; PG 17661 del 14/07/2026; PG 17677 del 14/07/2026; PG 17692 del 14/07/2026; PG 18055 del 17/07/2026; PG 18173 del 18/07/2026; PG 18185 del 15/07/2026; PG 18271 del 19/07/2026; PG 18394 del 21/07/2026; PG 18496 del 22/07/2026;

Zona Stazione: PG 13503 in data 01/06/2026; PG 13772 del 05/06/2026; PG 14060 del 08/06/2026; PG 14415 dell'11/06/2026; PG 14549 del 13/06/2026; PG 14785 del 15/06/2026; PG 15867 del 26/06/2026; PG 16012 del 29/06/2026; PG 16252 del 30/06/2026; PG 16363 in data 01/07/2026; PG 16574 del 03/07/2026; PG 16771 del 05/07/2026; PG 16885 del 06/07/2026; PG 17271 del 10/07/2026; PG 17370 in data 11/07/2026; PG 17426 del

11/07/2026; PG 17541 del 13/07/2026; PG 17684 del 14/07/2026; PG 18005 del 16/07/2026; PG 18191 del 18/07/2026;

Zona Santa Croce: PG 13492 in data 01/06/2026; PG 13612 del 03/06/2026; PG 13771 del 05/06/2026; PG 14077 in data 08/06/2026; PG 14490 del 12/06/2026; PG 14736 del 15/06/2026; PG 14740 del 15/06/2026; PG 14809 del 15/06/2026; PG 15170 del 19/06/2026; PG 15178 del 19/06/2026; PG 15263 del 19/06/2026; PG 15269 del 19/06/2026; PG 15308 del 20/06/2026; 15548 del 23/06/2026; PG 15591 del 23/06/2026; PG 15668 del 24/06/2026; PG 15725 del 24/06/2026; PG 15754 del 25/06/2026; PG 16446 del 02/07/2026; PG 16770 del 05/07/2026; PG 17348 del 10/07/2026; PG 17486 del 12/07/2026; PG 17036 del 07/07/2026; PG 17340 del 10/07/2026; PG 18229 del 19/07/2026;

Zona Gardenia: PG 14311 del 10/06/2026; PG 15828 del 25/06/2026; PG 15897 del 26/06/2026; PG 16139 del 29/06/2026; PG 16364 in data 01/07/2026; PG 16853 del 06/07/2026; PG 16902 del 06/07/2026; PG 17004 del 07/07/2026; PG 17384 del 10/07/2026; PG 17705 del 14/07/2026; PG 18296 del 20/07/2026; PG 18328 del 20/07/2026; PG 18503 del 22/07/2026; PG 18515 del 23/07/2026;

Zona Gattaglio: PG 15022 del 17/06/2026; PG 16823 del 06/07/2026; PG 18128 del 17/07/2026;);

- e dicasi altrettanto per ciò che concerne i Verbali sull'abuso di Alcool:
(**Zona del Centro Storico:** PG 15943 del 26/06/2026; PG 17476 in data 11/07/2026; PG 17743 del 15/07/2026; PG 16084 del 29/06/2026; PG 16748 del 04/07/2026; PG 16084 del 29/06/2026;
Zona della Stazione: PG 15503 del 22/06/2026; PG 17011 del 07/07/2026; PG 17730 del 15/07/2026; PG 18300 del 20/07/2026; PG 15204 del 19/06/2026; PG 15594 del 23/06/2026; PG 15604 del 23/06/2026; PG 16916 del 06/07/2026; PG 13483 in data 01/06/2026; PG 17048 in data 08/07/2026; PG 17151 del 09/07/2026; PG 17725 del 09/07/2026; PG 17357 in data 11/07/2026;
Santa Croce: PG 15039 del 17/06/2026; PG 15077 del 18/06/2026; PG 15823 del 25/06/2026; PG 15845 del 25/06/2026; PG 15994 del 27/06/2026; PG 17603 del 13/07/2026; PG 18489 del 22/07/2026);
- nel corso delle riunioni convocate dalla Prefettura e tenutesi il 24/06/2026 e in data 07/07/2026, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e del Comune, è stata segnalata l'utilità del succitato provvedimento e la richiesta di un nuovo provvedimento per arginare tale problematica;
- nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in Prefettura il giorno 17/07/2026, si è confermata la necessità di adottare il presente provvedimento per il quale il relativo schema di ordinanza, previamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato successivamente esaminato e condiviso nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 22/07/2026;

RITENUTO INOLTRE CHE

per quanto detto sopra, le misure del presente provvedimento risultano essere coerenti con il dettato Normativo Nazionale essendo strettamente connesse a finalità di tutela della Salute Pubblica, Ambiente, Decoro e Sicurezza Pubblica;

Sentite inoltre le Forze di Polizia in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in merito alle misure che si adottano con il presente provvedimento, quale strumento utile a contrastare l'insorgenza di fenomeni di illegalità;

RILEVATO CHE

il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., di riduzione, in via temporanea, dell'orario delle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché - precipuamente - del necessario urgente rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità e al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma;

VISTI i risultati conseguiti, si ritiene di emanare apposito nuovo provvedimento per il periodo estivo, per le motivazioni sopra esposte e nelle aree della città aventi tali criticità, ai fini di garantire un giusto equilibrio tra interessi commerciali, libera aggregazione e diritto al riposo notturno, nonché per contribuire a tutelare l'ordine pubblico;

RICHIAMATI

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 7-bis, 50 e 54;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125, recante "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*";
- gli artt. 588 e 688 del Codice Penale;
- il Decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza*" del Comune di Reggio Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 16 luglio 2018;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

In forza dei poteri attribuiti dall'art. 50, commi 5 e 7-bis, e dall'art. 54, comma 4-bis del D.Lgs. 267/2000, per i motivi sopra indicati e al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti descritti e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche,

ORDINA

nel periodo compreso dal **01/08/2026 al 31/08/2026**, la chiusura, tutti i giorni **dalle ore 22:00 alle ore 06:00** del giorno successivo, degli esercizi di vicinato aventi superficie fino a **250 mq**, siti nella zona del Centro storico, della Stazione e in alcune zone puntualmente indicate nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale della presente, e in particolare:

- Intera area dell'Esagono ricompresa nei Viali (ivi compresi) della Circonvallazione;
- Zona Stazione Storica e Area Santa Croce fino a via Adua;
- Area del Cimitero Monumentale e del Gattaglio;
- Quartiere Gardenia;

Si precisa che nelle zone e vie indicate vengono ricomprese tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o a uso pubblico, ad eccezione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e loro distese legittimamente autorizzate, comprese quelle temporanee, nonché in occasione di eventi organizzati, patrocinati o comunque autorizzati dall'Amministrazione comunale.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza da parte dei soggetti interessati si darà luogo all'applicazione, fatte salve altre disposizioni di legge, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. 267/2000, consistente nel pagamento di una somma da **500 euro a 5.000 euro**.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno può essere disposta dal Questore, ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, la misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE CHE

- della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia data idonea informazione attraverso la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito web dell'Amministrazione comunale; tale pubblicazione ha valore di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- la presente ordinanza sia comunicata, in particolare, alle Associazioni di Categoria del commercio, per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso della presente ordinanza, e a tutti i titolari delle attività commerciali ricompresi nella zona sopra indicata;

- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo.

RICORSI

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), oppure ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO
MARCO MASSARI**